



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**copia**

**N° 85 del 28/12/2018**

**OGGETTO : LEGGE REGIONALE 28.12.2009 E S.M.I. - PIANO CASA REGIONALE - PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio         | 09) La Porta Massimo           |
| 2) Di Biasi Franco          | 10) Di Nardo Eleodoro          |
| 3) D'Arienzo Maria Giovanna | 11) Buonora Maristella         |
| 4) Di Filippo Giuseppe      | 12) Framondino Luigi           |
| 5) Crispino Francesco       | 13) Comite Nicola              |
| 6) Russo Gennaro            | 14) Botticchio Giuseppina      |
| 7) Marciano Pietro Paolo    | 15) Abate Agostino             |
| 8) Cammarota Giuseppe       | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: **CIANCIOLA - DI BIASI - RUSSO - COMITE.**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Eugenio Benevento , Roberto Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso, Rosa lampasona e Elvira Serra.



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**  
Servizio Urbanistica

## Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Proponente: **SINDACO**

Oggetto: **LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28/12/2009 E S.M.I. - PIANO CASA REGIONALE - PROVVEDIMENTI.**

**PREMESSO** che la Legge Regionale n. 19/2009, comunemente conosciuta come “Piano Casa”, è finalizzata, tra l’altro, al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie e al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili;

**RILEVATO** che gli articoli 4 e 5 della su citata legge regionale, consentono ai Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali, la facoltà di individuare, con provvedimento di Consiglio Comunale, aree ove gli ampliamenti concessi dagli stessi articoli richiamati, non possono essere realizzati per esigenze di carattere urbanistico ed edilizio;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione di C.C. n. 17 del 21/04/2010, con la quale è stato approvato il Regolamento di modalità di applicazione della L.R. n. 19 del 28/12/2009;

**PRESO ATTO** che il suddetto Regolamento stabilisce al punto 1. “di non escludere l’applicazione degli artt. 4 e 5 in alcuna zona del territorio comunale, fatta eccezione per la zona omogenea “A” come individuata nel vigente P.d.F. e laddove viene, quindi confermata l’esclusione per legge”;

**CONSIDERATO** quanto segue:

- l’esclusione introdotta dal Regolamento comunale suddetto era all’epoca, in effetti, già prevista per legge dall’art. 3 comma 1 lett.b) della L.R. n. 19/2009;
- la stessa legge regionale in questi anni di applicazione è stata più volte modificata e integrata (L.R. n. 1/2011 - L.R. n. 4/2011 - L.R. n. 1/2012 - L.R. n. 16/2014 - L.R. n. 6/2016 - L.R. n. 26/2018 - Corte Costituzionale n. 107/2017) ed in particolare proprio l’art. 3 che originariamente prevedeva, al comma 1 lett. b), l’esclusione degli interventi edilizi di cui ai successivi articoli 4, 5, 6-bis e 7, per gli immobili collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, con la successiva L.R. n. 1/2011 fu modificato aggiungendo la seguente frase: *“ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni ... (omissis)”;*
- in data 06/04/2017 con deliberazione n. 102 come rettificata con deliberazione n. 120 del 13/04/2017, la G.M. ha adottato il Piano Urbanistico Comunale con il quale si è provveduto a delimitare la città storica “A” in tre sottozone e precisamente A1 - “Tessuto storico della città murata”, A - “Tessuto storico di via Patella” e A3 - “Tessuto storico a valle della città murata” che costituiscono il frutto della stratificazione insediativa compiutasi sul tessuto di impianto storico;

**RICHIAMATA** ancora la precedente deliberazione di C.C. n. 17 del 21/04/2010, con la quale al punto 4) il Consiglio Comunale si riservava di poter apportare modifiche e/o integrazioni sia alla stessa deliberazione e sia al Regolamento nei casi di accertate motivazioni che potrebbero scaturire da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio del territorio;

**RITENUTO** che in linea con le finalità del “Piano Casa” ed in coerenza con le modifiche che lo stesso ha subito in questi anni, frutto evidente dell’avvenuta sperimentazione di tali norme sul territorio, di poter adottare, anche se parzialmente, tali modifiche prevedendo:

- che l’esclusione dall’applicazione degli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 della legge debba essere confermata solo ed esclusivamente per gli immobili collocati all’interno della città murata, coincidente di fatto con la sottozona A1 - “Tessuto storico della città murata” del P.U.C. adottato con deliberazione di G.M. n. 102 del 06/04/2017 come rettificata con deliberazione di G.M. n. 120 del 13/04/2017;
- che per tutti gli altri immobili ricadenti in zona omogenea “A”, come individuata nel vigente P.d.F., permangono i limiti di esclusione di cui all’art. 3, comma 1 lett. b) della L.R. n. 19/2009 come modificata con la L.R. n. 1/2011, ossia gli interventi edilizi di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge non possono essere realizzati solo su edifici che non siano stati realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi dello stesso articolo 3 della legge;

**STABILIRE** pertanto di modificare, nel senso che precede, il Regolamento di modalità di applicazione della L.R. n. 19 del 28/12/2009 approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/04/2010

**VISTI**

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.i.m.;
- il D.Lgs. n. 163/2006;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **STABILIRE** che gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. non possono essere realizzati sugli edifici collocati all’interno della città murata, coincidente di fatto con la sottozona A1 - “Tessuto storico della città murata” del P.U.C. adottato con deliberazione di G.M. n. 102 del 06/04/2017 come rettificata con deliberazione di G.M. n. 120 del 13/04/2017;
3. di **STABILIRE** altresì che gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. possono essere realizzati sugli edifici collocati nelle altre parti del territorio rientranti nella zona omogenea “A”, come individuata nel vigente P.d.F., solo a condizione che siano stati realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni, qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi dell’articolo 3 della legge;
4. di **STABILIRE** infine di modificare, nel senso di cui ai punti precedenti, il Regolamento di modalità di applicazione della L.R. n. 19 del 28/12/2009 approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 21/04/2010;
5. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Agropoli, li \_\_\_\_\_

**Il Sindaco**  
f.to Dott. Adamo Coppola

---

#### **PARERE TECNICO: Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - Servizio Urbanistica**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
**f.to Arch. Gaetano Cerminara**

in prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il quattordicesimo punto all'ordine del giorno " LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28.12.2009 E S.M.I. - PIANO CASA REGIONALE- PROVVEDIMENTI";

Relaziona il Sindaco coadiuvato dal funzionario arch. Gaetano Cerminara.

In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare.

#### IL CONSIGLIO

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:  
votanti :15 (è subentrato nel conteggio il cons. Botticchio, consiglieri Russo e Di Biasi entrati successivamente all'appello);  
favorevoli :12;  
contrari: 0;  
astenuti : 3 Caccamo, Abate e Botticchio;

#### DELIBERA

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.  
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

Il Presidente del Consiglio proclama chiusa l'adunanza del Consiglio alle ore 19.40.

**IL PRESIDENTE**  
f.to ( Massimo La Porta)

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to (dott. Franco Di Biasi)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 22.01.19

**IL MESSO COMUNALE**

f.to LERRO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 22.01.19

**IL VICE SEGRETARIO**  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo